



# ATLETICO DIRITTI



## LA DISCRIMINAZIONE NEL CALCIO.

**NON PER TUTTI I CALCIATORI VIGONO LE STESSE  
REGOLE**

*A cura di Carolina Antonucci e Cristiana Pellicetti*



# LA DISCRIMINAZIONE NEL CALCIO. NON PER TUTTI I CALCIATORI VIGONO LE STESSE REGOLE

*Dossier a cura di Carolina Antonucci e Cristiana Pellicetti*

<b>Premessa</b>	<b>p. 3</b>
<b>1. Tesseramento di minori presso il Settore Giovanile e Scolastico</b>	<b>p. 4</b>
1.1. Primo tesseramento minore italiano	
1.2. Primo tesseramento minore straniero comunitario	
1.3. Primo tesseramento minore straniero extra-comunitario	
<b>2. Tesseramento calciatori/calciatrici dilettanti</b>	<b>5</b>
2.1. Primo tesseramento calciatore/calciatrice italiano	
2.2. Primo tesseramento di un minore straniero	
2.2.1. <i>Primo tesseramento di un minore straniero comunitario mai tesserato all'estero</i>	
2.2.2. <i>Primo tesseramento di un minore straniero extra-comunitario mai tesserato all'estero</i>	
2.2.3. <i>Primo tesseramento di un minore straniero comunitario già tesserato all'estero</i>	
2.2.4. <i>Primo tesseramento di un minore straniero extra-comunitario già tesserato all'estero</i>	
2.3. Primo tesseramento di un calciatore/calciatrice straniero	
2.3.1. <i>Primo tesseramento di uno straniero comunitario mai tesserato all'estero</i>	
2.3.1. <i>Primo tesseramento di uno straniero extra-comunitario mai tesserato all'estero</i>	
2.3.1. <i>Primo tesseramento di uno straniero comunitario già tesserato all'estero</i>	
2.3.1. <i>Primo tesseramento di uno straniero extra-comunitario già tesserato all'estero</i>	
<b>3. Osservazioni</b>	<b>10</b>
3.1. La disparità nei documenti richiesti	
3.2. Le tempistiche	
<b>4. Appendice: Federazione Italiana Cricket, quali regole per i tesseramenti?</b>	<b>14</b>
5. Le donne e il calcio in Italia. La discriminazione "legale"	
<b>6. Conclusioni</b>	<b>15</b>

## Premessa

Quando si parla di discriminazioni nel mondo del calcio il pensiero corre automaticamente ai cori razzisti, agli insulti xenofobi e agli striscioni offensivi. Tuttavia le discriminazioni non hanno diritto di cittadinanza solamente tra i tifosi, la parte non istituzionale del mondo del calcio.

In questo dossier offriremo un elenco di adempimenti burocratici che la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito LND) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) richiede per il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici, minorenni e maggiorenni. Mostreremo come delle semplici regole amministrative possano nascondere al loro interno delle vere e proprie discriminazioni basate sulla cittadinanza.

In premessa vogliamo ricordare che la **Carta internazionale per l'educazione fisica e lo sport**, adottata dall'UNESCO il 21 novembre 1978, sancisce nel preambolo:

- (...) che l'educazione fisica e lo sport debbono rafforzare la loro azione educativa e favorire i valori fondamentali che servono di base ai piani di sviluppo dei popoli;
- *sottolineando* di conseguenza, che l'educazione fisica e lo sport debbono tendere a promuovere i rapporti tra i popoli e tra gli individui, come l'emulazione disinteressata, la solidarietà, la fraternità, il rispetto e la comprensione reciproca, il riconoscimento dell'integrità e della dignità degli esseri umani

La stessa Carta stabilisce con l'articolo 1 che

- La pratica dell'educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti.
- 1.1. Ogni essere umano ha il diritto fondamentale di accedere all'educazione fisica e allo sport, che sono indispensabili allo sviluppo della sua personalità. Il diritto di sviluppare le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali attraverso l'educazione fisica e lo sport deve essere garantito tanto nel quadro del sistema educativo, come negli altri aspetti della vita sociale.

Vediamo ora quali sono le fasi per il tesseramento di un calciatore o di una calciatrice presso la LND.

## **1. Tesseramento di minori presso il Settore Giovanile e Scolastico**

### **1.1. Primo tesseramento minore italiano**

All'interno del portale della LND per tesserare un minore italiano occorre inserire alcuni dati:

- dati anagrafici
- codice fiscale
- cittadinanza (si può scegliere tra Italia e Repubblica di San Marino)
- indirizzo e luogo di residenza

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andrà allegato unicamente un documento:

- il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia)

### **1.2. Primo tesseramento minore straniero comunitario**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i 28 Paesi dell'UE con l'aggiunta di: Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andranno allegati una serie di documenti:

- Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri)
- Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore e dai genitori
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente)
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza

### **1.3. Primo tesseramento minore straniero extra-comunitario**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i restanti Paesi.

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andranno allegati una serie di documenti:

- Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri)
- Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore e dai genitori
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente)

- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza
- Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo

## **2. Tesseramento calciatori/calciatrici dilettanti**

### **2.1. Primo tesseramento calciatore/calciatrice italiano**

Nel portale andranno inseriti:

- i dati anagrafici
- codice fiscale
- cittadinanza
- indirizzo e luogo di residenza

Un distinguo circa le documentazioni eventuali da presentare a corredo della richiesta di tesseramento:

- maggiorenni o minorenni sopra i 16 anni di età non debbono presentare alcun documento
- sotto i 16 anni di età si deve presentare un documento comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del SGS dopo aver presentato la certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

### **2.2. Primo tesseramento di un minore straniero**

#### **2.2.1. Primo tesseramento di un minore straniero comunitario mai tesserato all'estero**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i 28 Paesi dell'UE con l'aggiunta di: Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andranno allegati una serie di documenti:

- Dichiarazione autenticata in cui venga dichiarato che il calciatore non è mai stato tesserato all'estero, firmata dal calciatore e dai genitori.
- Documenti lavorativi dei genitori
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che compri la data di nascita.
- Fotocopia del passaporto o documento equipollente di calciatore e genitori.
- (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

- (Per i minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

Rileva in questo caso il discorso relativo alla DECORRENZA DEL TESSERAMENTO:

Decorrenza del tesseramento: La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento DECORRE dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio Federale.

L'iter del tesseramento e la convalida/decorrenza sarà visibile nell'area società fra le pratiche aperte dei Dilettanti.

Trasferimento e Svincolo: questi tesserati possono essere trasferiti e svincolati. La validità del tesseramento cessa al termine della stagione sportiva corrente.

## **2.2.2. Primo tesseramento di un minore straniero extra-comunitario mai tesserato all'estero**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i restanti Paesi.

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andranno allegati una serie di documenti:

- Dichiarazione autenticata in cui venga dichiarato che il calciatore non è mai stato tesserato all'estero, firmata dal calciatore e dai genitori.
- Documenti lavorativi dei genitori
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
- Fotocopia del passaporto o documento equipollente di calciatore e genitori.
- (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- (Per i minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
- Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

Rileva in questo caso il discorso relativo alla DECORRENZA DEL TESSERAMENTO:

Decorrenza del tesseramento: La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento DECORRE dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio Federale.

L'iter del tesseramento e la convalida/decorrenza sarà visibile nell'area società fra le pratiche aperte dei Dilettanti.

Trasferimento e Svincolo: questi tesserati possono essere trasferiti e svincolati. La validità del tesseramento cessa al termine della stagione sportiva corrente.

### **2.2.3. Primo tesseramento di un minore straniero comunitario già tesserato all'estero**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i 28 Paesi dell'UE con l'aggiunta di: Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andranno allegati una serie di documenti:

- Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza, firmata dal calciatore e dai genitori.
- Documenti lavorativi dei genitori
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
- Fotocopia del passaporto o documento equipollente di calciatore e genitori.
- (per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- (per i minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

Rileva in questo caso il discorso relativo alla DECORRENZA DEL TESSERAMENTO:

Decorrenza del tesseramento: La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento DECORRE dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio Federale.

L'iter del tesseramento e la convalida/decorrenza sarà visibile nell'area società fra le pratiche aperte dei Dilettanti.

Trasferimento e Svincolo: questi tesserati possono essere trasferiti e svincolati. La validità del tesseramento cessa al termine della stagione sportiva corrente.

#### **2.2.4. Primo tesseramento di un minore straniero extra-comunitario già tesserato all'estero**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i restanti Paesi.

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andranno allegati una serie di documenti:

- Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza, firmata dal calciatore e dai genitori.
- Documenti lavorativi dei genitori
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
- Fotocopia del passaporto o documento equipollente di calciatore e genitori.
- (per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- (per i minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
- Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

Rileva in questo caso il discorso relativo alla DECORRENZA DEL TESSERAMENTO:

Decorrenza del tesseramento: La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento DECORRE dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio Federale.



L'iter del tesseramento e la convalida/decorrenza sarà visibile nell'area società fra le pratiche aperte dei Dilettanti.

Trasferimento e Svincolo: questi tesserati possono essere trasferiti e svincolati. La validità del tesseramento cessa al termine della stagione sportiva corrente.

### **2.3. Primo tesseramento di un calciatore/calciatrice straniero**

#### **2.3.1. Primo tesseramento di uno straniero comunitario mai tesserato all'estero**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i 28 Paesi dell'UE con l'aggiunta di: Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andranno allegati una serie di documenti:

- Dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera
- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia

Decorrenza del tesseramento: Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

#### **2.3.1. Primo tesseramento di uno straniero extra-comunitario mai tesserato all'estero**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i restanti Paesi.

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andranno allegati una serie di documenti:

- Dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera.
- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia
- Copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento.

#### **2.3.1. Primo tesseramento di uno straniero comunitario già tesserato all'estero**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i 28 Paesi dell'UE con l'aggiunta di: Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia
- Dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

Decorrenza del tesseramento: Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

Tesseramento - Trasferimento e Svincolo: le società dilettanti possono tesserare (per primo tesseramento, aggiornamento, trasferimento etc.) nel corso della stagione sportiva un numero libero di calciatori comunitari, entro il 31 dicembre dell'anno di inizio della stagione sportiva.

### **2.3.1. Primo tesseramento di uno straniero extra-comunitario già tesserato all'estero**

I dati da inserire nel portale sono gli stessi.

La cittadinanza deve essere indicata tra i restanti Paesi.

A corredo della richiesta prestampata fornita dal portale andranno allegati una serie di documenti:

- Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.
- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia
- Dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.
- Copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento.

Decorrenza del tesseramento: Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

Tesseramento - Trasferimento e Svincolo: le società dilettanti possono tesserare (per primo tesseramento, aggiornamento, trasferimento etc.) nel corso della stagione sportiva fino ad un massimo di 2 calciatori extracomunitari provenienti o provenuti da Federazione Estera (1 solo calciatore per le società della Divisione Calcio a Cinque).

## **3. Osservazioni**

### **3.1. La disparità nei documenti richiesti**

Per il tesseramento di un calciatore servono sempre questi dati:

- dati anagrafici
- codice fiscale
- cittadinanza
- indirizzo e luogo di residenza

Per il tesseramento di un calciatore italiano dilettante non serve allegare alcun documento ulteriore.

Uniche deroghe sono previste per i minori. (Vedere sopra, si tratta comunque di certificati anagrafici che vengono rilasciati a vista dagli uffici comunali/municipali).

I documenti vanno consegnati agli uffici dei Comitati regionali/provinciali, allegando esclusivamente una distinta.

Per il tesseramento di un calciatore maggiorenne straniero rileva intanto la distinzione tra comunitari ed extra-comunitari e poi l'essere stati, o meno, già iscritti presso altra Federazione estera.

Nel primo caso (calciatore comunitario) si dovrà allegare esclusivamente un certificato anagrafico di residenza e una dichiarazione di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera. Diversamente, se questo giocatore fosse stato già tesserato per un'altra Federazione occorrerà allegare una dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

Nel secondo caso (calciatore extracomunitario) oltre al certificato anagrafico di residenza e alla dichiarazione di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera, si dovrà presentare copia del Permesso di Soggiorno. Questo dovrà avere validità almeno fino al 31 gennaio dell'anno in cui si conclude la stagione sportiva.

**Pertanto sono de facto esclusi dalla possibilità di partecipare a campionati federali tutti quei giocatori/giocatrici:**

- in attesa del primo rilascio di un permesso di soggiorno per i quali le procedure per arrivare al rilascio prevedono dei tempi molto dilatati;
- La previsione dell'ammissibilità di un permesso di soggiorno in scadenza almeno al 31 gennaio dell'anno in cui si conclude la competizione sportiva della LND è un alto elemento di discriminazione. Rimangono esclusi i titolari di un permesso di soggiorno con scadenza anteriore a quella data, ma impossibilitati per legge a richiedere un rinnovo (il rinnovo si può richiedere massimo 60 giorni prima della prevista scadenza). In linea teorica potrebbero essere avviate le pratiche per il tesseramento di chi si trova in questa situazione solo a campionato già in corso.
- in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Se è vero che la LND prevede la possibilità di inviare il "cedolino" attestante l'avvio delle procedure di rinnovo, questa ricevuta in realtà viene rilasciata solamente a chi avanza richiesta per il tramite del c.d. "kit postale", una procedura cui possono accedere esclusivamente cittadini non comunitari che ottengono alcune tipologie specifiche di permesso di soggiorno. Da questa procedura rimangono sostanzialmente esclusi i titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale per motivi umanitari perché non è previsto, in questo caso, rinnovo per il tramite del kit postale.
- In attesa del riconoscimento della protezione internazionale. La situazione di chi è in attesa assume connotati paradossali:
  - Infatti a chi avanza questa richiesta, prima ancora di vederla accolta o respinta, viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo (che difficilmente soddisfa la richiesta della LND circa la scadenza entro il 31 gennaio dell'anno in cui si concluderà la stagione agonistica). Con questo permesso di soggiorno la persona attende di essere convocata presso la Commissione competente che, attraverso un'intervista, deciderà su accoglimento o respingimento della domanda. Possono passare mesi durante i quali, senza alcuna ragione

visto che la persona non si trova a tutti gli effetti in una posizione irregolare nel nostro Paese, non è possibile giocare a calcio disputando un campionato agonistico nella LND.

- Se la domanda viene respinta la legge italiana permette che questa decisione possa essere impugnata in sede giudiziaria. In tutto il periodo che intercorre tra l'avvenuto diniego, l'impugnazione e la decisione ultima del Tribunale il/la richiedente ottiene in ogni caso un permesso di soggiorno temporaneo con il quale può vivere nel nostro Paese, ottenere assistenza sanitaria e addirittura lavorare. Ma, proprio in virtù della temporaneità del permesso di soggiorno, non può giocare a calcio disputando un campionato agonistico nella LND.

Discorso ancora più complesso è quello che riguarda **i minori non italiani**. È bene anzitutto precisare che, sebbene si comprenda che la *ratio* alla base di quella che può apparire come una complicazione eccessiva della richiesta, vi sia la volontà della FIGC, della LND tutta e in modo particolare del SGS di combattere il fenomeno della “tratta” dei giovani calciatori stranieri, fenomeno gravissimo oltre che odioso, tuttavia siamo del parere che appesantire in questo modo la documentazione richiesta finisca con il concretizzare vere e proprie discriminazioni anziché tutele.

In modo particolare rileva la richiesta di allegare i “documenti lavorativi dei genitori”, richiesta peraltro del tutto assente (giustamente) nel caso in cui il giovane calciatore/calciatrice sia di nazionalità italiana. Effettivamente non si capisce quale sia il motivo, se non riconducendolo ad un uso strumentale di questa restrizione in funzione “anti-tratta”, per una tale richiesta. Peraltro poche righe sotto è riportata la necessità di allegare il permesso di soggiorno dei genitori oltretutto del minore, per cui appare in linea generale ingiustificata la richiesta di allegare i documenti lavorativi poiché la LND non può in alcun modo imporre regole diverse, tanto meno se più restrittive, da quelle dello Stato italiano che prevedono la possibilità che alcune tipologie di permesso di soggiorno siano rilasciate anche al di là della situazione lavorativa del beneficiario.

La richiesta dei documenti lavorativi dei genitori rischia in concreto di tenere fuori dalla possibilità di un tesseramento i figli di chi ha richiesto la protezione internazionale e che ancora non ha trovato un lavoro.

Ma ancora la richiesta di allegare il passaporto di entrambi i genitori appare ingiustificata, dal momento che si ricorda che gli unici documenti richiesti a corredo della domanda di tesseramento di un minore italiano sono composti dal “certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia)”. Cosa succede nel caso in cui uno dei due genitori dovesse trovarsi in un Paese estero?

### **3.2. Le tempistiche**

Un altro elemento che crea disparità di trattamento e quindi una vera e propria discriminazione sulla base della cittadinanza è la tempistica con cui si perfeziona il tesseramento stesso.

Il termine ultimo per tesserare un calciatore italiano è il 31 marzo dell'anno in cui si conclude la stagione sportiva. (es. 31 marzo 2017 per la stagione sportiva 2016/2017)

Il termine ultimo per tesserare un calciatore straniero è il 31 dicembre dell'anno in cui si apre la stagione sportiva. (es. 31 dicembre 2016 per la stagione sportiva 2016/2017)

Per tesserare un giocatore/giocatrice italiani, una volta compilato il form sul portale della LND, fatto firmare al calciatore (a entrambi i genitori se minore) resta solo da consegnare la richiesta di tesseramento corredata da distinta presso il Comitato regionale o provinciale di competenza. Già 24 ore dopo il ragazzo/la ragazza può essere schierato in campo in campionato.

Per tesserare un giocatore/giocatrice non italiani, una volta compilato il form sul portale della LND, fatto firmare al calciatore (a entrambi i genitori se minore) deve essere inviato, corredato da tutti i documenti enumerati in precedenza, tramite raccomandata A/R all'ufficio centrale per i tesseramenti non della LND, ma della FIGC a Roma. Qui l'iter prevede 'attesa della convocazione di una Commissione che si occuperà di analizzare le domande e poi di accoglierle/respingerle/richiedere integrazione di eventuali documenti mancanti/errati/insufficienti. Le attese sono di un minimo di 30 giorni circa. Si dovrà attendere che la notizia dell'avvenuto tesseramento del calciatore/calciatrice venga comunicata alla Società richiedente. Solo allora il giocatore/giocatrice potrà scendere in campo.

#### **4. Appendice: Federazione Italiana Cricket, quali regole per i tesseramenti?**

La Federcricket rappresenta uno degli esempi che possono esistere regolamenti molto più semplici e comprensivi della realtà amministrativa italiana in materia di immigrazione.

Per tesserare un giocatore non comunitario occorre:

- fototessera
- permesso di soggiorno in corso di validità nel momento in cui si avanza la richiesta
- per alcuni richiedenti protezioni internazionale la Federazione è stata così comprensiva da accettare, in sostituzione del permesso di soggiorno, la copia del ricorso in Tribunale avverso il diniego della Commissione. E questo oltre a essere razionale è anche giusto, dal momento in cui la normativa prevede espressamente che la semplice proposizione del ricorso da diritto al richiedente/ricorrente di ottenere il rilascio di un permesso temporaneo, ma che copre tutta la durata del processo. Con questo permesso, ripetiamo, è infatti possibile lavorare nel nostro Paese, ottenere copertura sanitaria; dunque perché non dovrebbe essere possibile fare sport?
- carta d'identità
- codice fiscale (solo per chi ne è in possesso)
- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica

Dunque la Federcricket si dimostra essere più ricettiva ai cambiamenti del tessuto sociale che attraversano, modificandolo, il nostro Paese. Sembra aver fatta propria la convinzione che l'integrazione passi anche attraverso lo sport. E, così facendo, elimina lo spettro di inutili oltre che ingiuste discriminazioni fondate sul concetto ampiamente inteso di cittadinanza.

## 5. Le donne e il calcio in Italia. La discriminazione “legale”

Il tema dello sport al femminile nel nostro Paese non teme, per quanto attiene alle discriminazioni, alcuna distinzione di disciplina. Dalla pallavolo alla ginnastica ritmica, passando per il rugby e arrivando al calcio, per ogni Federazione di riferimento la donna sportiva è e sarà una dilettante. Non fanno eccezione le atlete olimpiche, perché, qualunque sia il livello in cui si disputano le gare, gli incontri, le partite, sempre si sarà dilettanti. Il professionismo nel mondo dello sport in rosa non esiste e così le donne sportive non godono di molte tutele altrimenti riconosciute ai colleghi maschi. E così se nel mondo del calcio maschile già dalla Lega Pro - come ci rende edotti lo stesso nome della serie - si è professionisti, nessuna donna, neanche se fosse nella sua disciplina la più medagliata della storia lo sarebbe. Ad escludere le donne dal professionismo sono proprio i regolamenti delle Federazioni.

Il calcio femminile italiano in questo, come è ovvio, non fa eccezione. Anzi. Le calciatrici italiane, anche quelle nel giro della nazionale, sono dilettanti (o per avere garantita una carriera da Pro emigrano in campionati esteri, come quelli francese o tedesco). Se mediamente le sportive italiane percepiscono cachet inferiori ai colleghi uomini del 30%, per le calciatrici italiane sarebbe umiliante anche solo ipotizzare un calcolo percentuale delle differenze tenendo presenti i contratti milionari dei colleghi uomini. È stato offerto un quadro che parla - per intenderci - di uno stipendio massimo (di cui beneficia un numero irrisorio di calciatrici di punta del panorama nazionale) che può aggirarsi attorno ai 6mila euro mensili.

L'assenza del professionismo, che è poi l'assenza dell'equiparazione al lavoro della carriera sportiva, impedisce anche che le donne possano godere di determinate tutele. Una su tutte, la maternità. Ma ancora si tratta di tutele previdenziali, sanitarie ed economiche.

## 6. Conclusioni

Per concludere, prima di tirare le somme delle osservazioni contenute nel dossier, è importante riprendere il filo del discorso iniziato nella premessa. Siamo convinti che lo sport rappresenti, come statuito anche dall'UNESCO, uno strumento fondamentale per l'integrazione e la promozione di rapporti pacifici tra i popoli e gli individui. Lo sport rappresenta un veicolo importantissimo di principi irrinunciabili per una società democratica quali la solidarietà, la fraternità, il rispetto, la comprensione reciproca e il riconoscimento dell'integrità e della dignità degli esseri umani. Attraverso l'impegno per la costruzione di una pratica sportiva che faccia propri questi valori si possono rafforzare e consolidare gli sforzi di chi lavora per l'edificazione di una società senza discriminazioni.

Lo sport è poi un diritto fondamentale per tutti perché permette lo sviluppo della personalità individuale e per questo motivo l'accesso allo sport deve essere garantito e reso possibile a tutti in ogni Paese senza possibilità di immaginare o applicare nel concreto limitazioni o esclusioni.

Per questo motivo è a nostro avviso importante sottolineare le incoerenze con questi principi della regolamentazione dell'accesso alle attività della LND e del SGS per il tramite della normativa sui tesseramenti. Per quanto ci si sforzi di immaginare la *ratio* che ha spinto questi organi a dotarsi di contorte regole in materia di tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri - maggiorenni e minorenni - nessuna delle possibili spiegazioni ci soddisfa nel ritenere queste norme che si fanno prassi burocratiche ragionevoli e non discriminatorie.

Come abbiamo illustrato nel dettaglio non è comprensibile la decisione di escludere ad esempio chi è in attesa del riconoscimento di un permesso di soggiorno nel nostro Paese per motivi umanitari dalla possibilità di giocare in una squadra che partecipa a campionati federali. Non è comprensibile il motivo per cui una Federazione sportiva dovrebbe dotarsi di regole più restrittive di quelle imposte in materia dalle leggi dello Stato. Oltre ad apparire pesantemente discriminatorio sembra anche lontano dallo spirito sportivo non riconoscere il valore che potrebbe avere il gioco del calcio per una persona che si trova in uno stato di precarietà quale è quello dell'attesa per la decisione sul riconoscimento di una protezione internazionale. Potrebbe essere un mezzo per imparare la lingua, conoscere nuove persone, integrarsi, riempire il proprio tempo. Terrebbe chi si trova in questa condizione lontano dalla strada e lo potrebbe aiutare a sentirsi più incluso.

L'esperienza che raccontiamo della Federcricket dimostra che questo punto di vista non è solo il nostro e che non deve essere imposto dall'alto ma che può farsene promotrice anche una Federazione sportiva.

Allo stesso modo colpisce la regolamentazione relativa al tesseramento di minori stranieri. In questo caso i documenti richiesti sono inspiegabilmente tantissimi, a volte persino ridondanti. Anche qui, come abbiamo già premesso, ci si sforza di immaginare che la *ratio* risieda nella volontà, assolutamente condivisibile, di bandire dal calcio il criminoso fenomeno della tratta di minori. Ma facciamo notare che questo fenomeno riguarda in modo particolare i minori non accompagnati e non di certo quelli che si trovano nel nostro Paese - o che addirittura ci sono nati! - con i propri genitori o anche con solo uno di essi. Dunque una volta introdotta una previsione *ad hoc* per i minori non accompagnati come la necessità di allegare "Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori (...) alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal

Tribunale” affinché si evinca che il calciatore risulti residente insieme al tutore nominato dal Tribunale, perché pretendere che la Società debba allegare, in caso di minore che vive in Italia con i genitori e a cui è già chiesto il permesso di soggiorno unitamente allo Stato di famiglia anche i documenti lavorativi dei genitori? Rileva forse l’occupazione dei genitori nel caso del tesseramento di un minore italiano? No, per fortuna. Dunque perché appesantire le richieste per il minore straniero “accompagnato” anche dei documenti lavorativi dei genitori e non ritenere sufficiente il solo permesso di soggiorno di questi?